Anno XXIII. Mercoledì 26 Ottobre 1870 N. 249

GAZZETTA FERRARESE

FOGLIO UFFICIALE PER GLI ATTI GOVERNATIVI, INSERZIONI GIUDIZIARIE, ED AMMINISTRATIVE

PREZZO D' ASSOCIAZIONE (pagabili anticip.)

	ANNO	SEMES.	TRIMES.
Per FERRARA all' Ufficio o a domicilio	L. 20. —	L. 10. —	L. 5. —
In Provincia e in tutto il Regno	„ 23. —	„ 11. 50	„ 5. 75

Un numero separato costa Centesimi dieci.
Per l' Estero si aggiungono le maggiori spese postali.

Si pubblica tutti i Giorni eccettuati i Festivi

AVVERTENZE
Le lettere e gruppi non si ricevono che affrancati.
Se la disdetta non è fatta 20 giorni prima della scadenza s' intende prorogata l' associazione.
Le inserzioni si ricevono a Centesimi 20 la linea, e gli Annunzi a Centesimi 15 per linea.
L' Ufficio della Gazzetta è posto in Via Borgo Leoni N. 24.

La Lettera Apostolica

Il Vaticano vuole proprio serbarsi fedele all' osservanza di una certa periodicità nel promulgare i suoi documenti aventi carattere di protesta contro l' Italia e contro il grande avvenimento del 20 settembre e fatti successivi.

Il nuovo documento, lungi dal correre il pericolo di venire lacerato, fu annunciato dal telegrafo e noi pure lo pubblichiamo, non volendo in ciò stare al disotto dei cento giornali che lo hanno riprodotto.

Eccolo:

PIO PAPA IX

A FUTURA MEMORIA DELLA COSA

Dopochè per grazia di Dio ci fu dato d' incominciare nel prossimo passato anno la celebrazione dell' Ecumenico Vaticano Concilio, abbiamo veduto, per isforzo supremo della sapiente virtù e sollecitudine dei Padri che di ogni parte del mondo in grandissimo numero vi sono convenuti, procedere per modo le cose di questa santissima e gravissima opera da dare a noi certa speranza che ne avremmo felicemente raccolto quei frutti, che con tutto il cuore desideravamo in bene della religione, in utilità della chiesa di Dio e della umana società. Ed in vero, tenute già quattro pubbliche e solenni sessioni, vennero da noi coll' approvazione dello stesso sacro Concilio stabilite e promulgate quattro costituzioni salutari, ed opportune in materia di fede; ed altre cose sia intorno alla fede, sia intorno la ecclesiastica disciplina furono esaminate dai Padri, le quali in breve potevano essere sancite e promulgate dalla suprema autorità della Chiesa docente. Confidavamo che tali lavori per il comune studio e zelo del Consesso sarebbero progrediti, e con facile e prospero corso avrebbero potuto condursi al fine desiderato. Ma la sacrilega invasione di quest' alma città, della sede nostra, e del rimanente delle provincie del nostro temporale dominio, per la quale contro ogni legge e con incredibile perfidia ed audacia sono stati violati i diritti inconcussi del civile nostro Principato e della Sede Apostolica, ci hanno posti in tale condizione di cose che, permettendolo Iddio pei suoi imperscrutabili giudizii, siamo assolutamente costituiti sotto un dominio ed una potestà nemica. Nel quale luttuoso stato di cose essendo noi impediti in molti modi nel libero ed espedito uso della nostra suprema autorità, divinamente conferitaci, e conoscendo molto bene che gli stessi Padri del Vaticano Concilio non potrebbero avere la necessaria libertà, sicurezza e tranquillità in questa nostra alma città, stante la condizione presente delle cose per poter trattare con noi regolarmente gli affari della Chiesa; e non consentendo anzi le necessità dei fedeli, in sì grandi e a tutti notissime calamità dell' Europa, che tanti pastori si allontanino dalle loro chiese; per questo noi, vedendo con grande dolore dell' animo nostro le cose giunte a tal punto da non potersi assolutamente proseguire in questo tempo il Vaticano Concilio, premessa una matura deliberazione, per moto proprio, con apostolica autorità, col tenore della presente lo sospendiamo, e lo annunciamo sospeso ad un altro tempo più opportuno e più comodo, da destinarsi da questa Sede apostolica; pregando Iddio, autore e vindice della sua Chiesa, affinchè, tolti finalmente tutti gli impedimenti, restituisca alla sposa sua fedelissima quanto più presto sia possibile la libertà e la pace.

Perchè poi, quanto con maggiori e più gravi pericoli e mali è vessata la Chiesa, tanto maggiormente si deve instare con orazioni e preghiere giorno e notte presso Dio padre del Nostro Signor Gesù Cristo, padre della misericordia, e Dio di ogni consolazione, vogliamo e comandiamo che quelle cose, che abbiamo stabilite e disposte nelle apostoliche Nostre Lettere del giorno 11 di aprile dell' anno prossimo passato, colle quali abbiamo conceduto l' indulgenza plenaria in forma di Giubileo, in occasione dell' Ecumenico Concilio, a tutti i fedeli, rimangano nel loro vigore e nella loro fermezza secondo il modo e il rito prescritto nelle stesse lettere, come se continuasse la celebrazione dello stesso Concilio. Queste cose stabiliamo, annunziamo, vogliamo e comandiamo nonostante qualsivoglia cosa in contrario, dichiarando vano ed irrito tutto ciò che si ardisse attentar contro scientemente od ignorantemente per qualsiasi autorità. A niuno poi degli uomini sia lecito lacerare queste pagine contenenti la nostra sospensione, annunciazione, volontà, comando e decreto, o temerariamente contraddirvi; chè se alcuno presumesse d' attentarvi, sappia che incorrerà la indignazione di Dio Onnipotente e dei Beati Pietro e Paolo suoi Apostoli. Affinchè poi le presenti lettere sieno conosciute da tutti coloro cui interessa, vogliamo che esse o i loro esemplari sieno affissi e pubblicati alle porte della Chiesa Lateranese, della Basilica del Principe degli Apostoli, e di Santa Maria Maggiore di Roma, e così affisse e pubblicate obblighino tutti e singoli coloro cui concernono, come se fossero state a ciascuno di loro nominatamente e personalmente intimate.

Dato a Roma presso San Pietro, sotto l' anello del Pescatore, il giorno 20 di ottobre dell' anno 1870. Del nostro Pontificato l' anno vigesimoquinto.

N. Card. PARACCIANI-CLARELLI.

NOTIZIE ITALIANE

FIRENZE — L' *Opinione* di ieri scriveva fra le sue ultime notizie:

È stato di nuovo annunziato che il Parlamento sarebbe radunato il giorno 21 novembre prossimo.

Secondo quanto ci si assicura, vi sarebbe invece probabilità che il ministero deliberasse di sciogliere la Camera e di radunar i comizi elettorali per la seconda metà di novembre.

— Nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 corrente si legge:

« Il rappresentante di S. M. a Pietroburgo ha testè notificato al ministero degli affari esteri che alcuni sudditi italiani residenti in quella capitale ebbero il lodevole pensiero di raccogliere denaro fra i loro connazionali onde venire in soccorso delle famiglie dei nostri soldati poveri che rimasero vittime nell' ultima campagna per la presa di Roma. Il prodotto della sottoscrizione aperta a tale patriotico fine fu di lire 1,345 90, la qual somma venne già trasmessa in data Del 18 corrente al ministero della guerra perchè ne disponga conforme allo scopo dei sottoscrittori. »

— La *Gazzetta Ufficiale* del 24 annunzia che il Consiglio provinciale di Girgenti, con sua deliberazione del 20 corrente, ha stabilito di concorrere per la somma di 5000 lire alla proposta iniziata dal Consiglio provinciale di Lecce di offrire a S. M. il Re una corona commemorativa,

NOTIZIE ESTERE

Da un articolo del *Giornale di Pietroburgo* circa la missione del signor Thiers, già accennato da un telegramma, togliamo i brani seguenti che sono i più notevoli:

Noi non abbiamo alcuna informazione particolare intorno a ciò che è accaduto nelle diverse tappe del lungo viaggio del sig. Thiers; ma da quello che fu pubblicato a questo riguardo, e che non fu da nessuna parte contraddetto, risulta: che in nessuna delle capitali che il signor Thiers ha visitate non si è manifestata la menoma velleità di opposizione alla libera manifestazione della volontà nazionale della Francia nella scelta della forma di governo che le piacerà meglio; che dappertutto il signor Thiers ha trovato l' assicurazione che il rappresentante della repubblica francese, se la Francia si costituirà definitivamente in repubblica, non sarà meno ben ricevuto di quel che siano stati ricevuti finora i rappresentanti della monarchia francese; che tutte le grandi potenze deplorano le sventure della Francia e che le loro speranze e i loro voti erano, al principio della guerra, che la lotta potesse terminare dopo una o due grandi battaglie; che tutte hanno fatto, nella misura delle loro forze e della loro influenza accettata, gli sforzi più generosi per arrestare dalle due parti l' effusione del sangue già troppo prolungata; che se i loro tentativi rimasero sterili fu perchè si sono trovate, dalle due parti, in presenza di pretese e di risoluzioni assolute e di un insormontabile rifiuto di transigere efficacemente; che a loro non pare conforme nè al loro dovere, nè all' interesse europeo, nè all' intersse me-

desimo di alcuno dei belligeranti l'aumentare con contingenti stranieri le forze dell'uno o dell'altro avversario e lo estendere al mondo intero la conflagrazione che la fatale imprudenza dell'impero francese ha suscitata.

Thiers dirà forse quale impressione egli abbia riportata circa l'opinione dei sovrani, dei governi — e degli statisti in particolare — sulle condizioni possibili della pace; come egli abbia udito apprezzare gli obblighi che impone alla Francia la cura dell'onor suo e dove si crede che si fermino tali obblighi. Egli renderà, finalmente, un ultimo servizio al suo paese se gli farà conoscere il suo giudizio personale che non deve restar ignoto alla Francia.

Se noi fossimo meno lontani e se avessimo la fortuna di scrivere in un giornale che circolasse a numerosi esemplari sul territorio francese, diremmo francamente alla Francia ed al suo governo:

« Fate parlare Thiers, ed ascoltatelo colla rispettosa deferenza che impongono la sua fama e l'autorità della sua posizione presente. Egli è oggi da sè solo tutta la vostra diplomazia; e quando voi vi ricordaste solamente della funesta seduta del Corpo Legislativo del 15 luglio scorso, voi dovreste riconoscere che egli può essere, poichè fu in quel giorno, il vostro miglior consigliere, perocchè in quel giorno, malgrado le reticenze che il suo patriottismo, il quale vedeva con dolore venire il voto della maggioranza gl'imponeva, egli fu profeta! »

Poichè noi ci siamo avventurati nella parte di consiglieri, adempiamola fino alla fine. Saremo brevi.

L'opera di missionario investigatore che Thiers termina a quest'ora a Firenze — non sarebbe, ci pare, compiuta come dovrebb'essere, colla sola pubblicazione del suo rapporto. O c'inganniamo di molto, o gli resta un passo da fare prima o dopo questa pubblicazione, — prima sarebbe meglio, dovess'egli intraprenderlo di sua iniziativa, come Favre fece la sua.

Non sarebb'egli necessario che Thiers domandasse egli pure di recarsi al quartier generale del re Guglielmo?

Egli è stato ricevuto colla più graziosa premura dal re d'Italia, che non ha voluto ricordarsi, dinanzi al rappresentante della Francia, dell'opposizione ostinata del deputato francese all'unità italiana; egli avrebbe certo probabilità d'incontrare un'accoglienza non meno benevola e non meno dimentica del passato, per quanto questo passato sia recente, presso l'augusto generalissimo della Germania unita.

Bisogna che piena luce si faccia, che i malintesi cessino, che la Francia sappia la verità pura, chiara, intera, che essa la giudichi sotto tutti i suoi aspetti, nella sua nudità rivelatrice.

Ora, evvi egli un uomo al mondo che possa mostrargliela meglio di Thiers? Evvi egli un uomo che possa particolareggiarla con una certezza più assoluta di essere compreso da tutti — e di nulla omettere di ciò che non dev'essere trascurato — che Thiers, il più meraviglioso genio d'esposizione di cui la tribuna e la letteratura francese abbiano mai avuto la gloria?

Thiers è oggi in una tale situazione personale che l'avvenire di pace o di guerra può dipendere da ciò che farà, dirà e consiglierà.

CRONACA LOCALE

Il Consiglio Comunale si convoca oggi per continuare la trattazione degli oggetti rimasti inevasi nella precedente tornata.

Aurora Boreale. — Anche ieri il cielo ci ha presentato lo spettacolo d'una magnifica aurora boreale. Questo fenomeno, che si vede molto di raro nei nostri climi, ha cominciato a manifestarsi col principio della sera ed è terminato dopo le ore 10 pomeridiane.

Il popolino trova in questa meteora il presagio di calamità e d'avvenimenti straordinari; i dilettanti del lotto vi formano già sopra le loro cabale per la prossima estrazione; i fisici invece riconoscono che versiamo oggi in un periodo di convulsioni celesti, terrestri e marittime.

Offerte fatte alla pia Casa di Ricovero. — Nel 25 corrente mese il sig. cardinale arcivescovo regalava alla pia Casa chilogrammi 172, 5 di canepa di scelta qualità; e il sig. Giuseppe Fabbri nel giorno 10 stesso offriva alla medesima 150 chilogrammi di patate.

Questi atti non hanno duopo d'un pubblico elogio ma solo d'imitatori.

Riceviamo e pubblichiamo:

CONSIGLIO PROVINCIALE DI FERRARA

Ferrara 25 Ottobre 1870.

Per mancanza del numero legale dei signori Consiglieri non ha potuto oggi aver effetto l'adunanza di questo Consiglio, convocato dal R. Prefetto con decreto 16 corr. Venne quindi stabilita la Seduta di 2ª convocazione per Lunedì 31 cadente al mezzodì.

A termini poi del deliberato Consigliere 11 Ottobre 1869, con il quale è stato prescritto di pubblicare i nomi dei Consiglieri mancanti, si notifica che i non presenti all'appello furono i seguenti:

1. Santini Cav. Antonio — 2. Camerini Cav. Giovanni — 3. Varano March. Cav. Rodolfo — 4. Casazza Cav. Andrea — 5. Gattelli Dott. Giovanni — 6. Massari Conte Galeazzo — 7. Vandini Avv. Cav. Giuseppe — 8. Farnè Vincenzo — 9. Bergami Dott. Gustavo — 10. Scutellari Dott. Girolamo — 11. Nagliati Dott. Cav. Giovan Battista — 12. Spisani Cav. Gaetano — 13. Guinelli Domenico — 14. Canonici March. Carlo — 15. Azzolini Giovan Battista — 16. Falzoni Dott. Anacleto — 17. Carpeggiani Dott. Cesare — 18. Borselli Cav. Giuseppe — 19. Fornasini Dott. Giuseppe — 20. Cavalieri D'oro Giovanni — 21. Guidi Vincenzo — 22. Pavanelli Giuseppe — 23. Malagò Dott. Antonio — 24. Paramucchi Cesare.

Il Segretario del Consiglio
F. RIGHINI

(Comunicati)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO

DI

Agricoltura Industria e Commercio

Div. 2 Sez. Diritti di Autore

Numeri del Prot. Sezionale 3357-della posizione 3|7

Oggetto

Convenzione sulla proprietà letteraria ed artistica tra l'Italia ed il Baden

Firenze addì 15 *Ottobre* 1870

Ai Sigg. Prefetti

Il 19 Agosto ultimo scorso cominciò ad aver vigore la Convenzione conchiusa tra l'Italia ed il Granducato di Baden per la reciproca tutela dei diritti di autore sulle opere dell'ingegno.

Per gli effetti degli Articoli 3 e 6 della convenzione medesima gli autori di opere pubblicate per la prima volta nel Granducato di Baden od i loro aventi causa, che vogliono godere delle guarentigie stipulate, devono farle registrare al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio o presso la Legazione Italiana a Carlsruhe.

La registrazione si farà mediante la presentazione di una dichiarazione in cui sieno indicati il nome, cognome e domicilio del dichiarante, il titolo, numero e formato dei volumi, il nome e cognome dell'autore dell'opera, l'anno delle pubblicazioni ed il nome dello stabilimento che l'ha mandata alla luce, ed eventualmente, anche la riserva, apposta sul frontispizio dell'opera, del diritto di traduzione.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio rilascierà un certificato che attesti essere stata eseguita la registrazione. Le spese del Bollo sono a carico dei richiedenti.

Le dichiarazioni registrate si pubblicheranno per sommario nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Gli editori e negozianti di libri in Italia che avessero posto in vendita opere ovvero traduzioni di opere pubblicate per la prima volta nel Granducato di Baden, non ancora cadute nel dominio del pubblico, e ristampate od in corso di ristampa in Italia prima del 19 dello scorso mese di Agosto, potranno in conformità dell'Art. 12 della citata convenzione farne apposita dichiarazione prima del 30 Giugno 1871 presso una delle Prefetture del Regno la quale apporrà sui libri, ed opere musicali od artistiche che formarono oggetto della dichiarazione un bollo speciale, mediante il quale avranno il libero spaccio. Sarà in facoltà dei possessori di rami, tavole calcografiche, pagine stereotipe ed altri mezzi di riproduzione di opere pubblicate per la prima volta nel Granducato di Baden di farne denuncia prima del 30 Giugno 1871 presso una delle Prefetture del Regno la quale rilascierà un certificato della fatta registrazione.

Gli esemplari che fossero eseguiti coll'impressione degli strumenti di riproduzione denunciati potranno essere bollati fino a tutto il 19 Agosto 1874.

Prego codesta Prefettura di far inserire colla presente il qui unito R. Decreto 18 Settembre 1870 N. 5890 sul giornale ufficiale della Provincia a norma ed intelligenza degli interessati.

Il Ministro — **GADDA**

N. 5890.

REGIO DECRETO *col quale è data esecuzione alla Convenzione per la reciproca garanzia della proprietà letteraria ed artistica tra l'Italia ed il Baden.*

18 settembre 1870

VITTORIO EMANUELE II.
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

Visto l'articolo 5 dello Statuto del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione per la garanzia reciproca della proprietà letteraria ed artistica tra l'Italia ed il Baden, firmata a Carlsruhe il 24 maggio 1870, ed all'annessovi Protocollo, le cui ratificazioni furono ivi scambiate il 3 del corrente mese.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 18 settembre 1870.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 26 Settembre 1870
Reg. 52 Atti del Governo a c. 133
AYRES.

(Luogo del sigillo)
V. Il Guardasigilli
M. RAELI

VISCONTI-VENOSTA

VITTORIO EMANUELE II.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Essendo stata conchiusa tra Noi e Sua Altezza Reale il Granduca di Baden una Convenzione per proteggere ed assicurare nei respettivi Stati la proprietà delle opere di scienze, lettere ed arti, e sottoscritta dai Nostri Plenipotenziari a Carlsruhe addì ventiquattro maggio del corrente anno mille ottocento settanta;

Convenzione del tenore seguente:

Sa Majesté le Roi d'Italie et Son Altesse Royale le Grand-Duc de Bade, également animés du désir d'adopter d'un commun accord

les mesures qui leur ont paru les plus propres à garantir réciproquement la propriété des œuvres d' esprit et d' art, ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d' Italie,

Monsieur Isaac Artom, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Son Altesse Royale le Grand-Duc de Bade;

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Bade,

Monsieur Rodolphe De Freydorf, son Président du Ministère de la Maison Granducale et des Affaires Étrangères;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Les auteurs de livres, brochures ou autres écrits, de composition musicales ou d' arrangements de musique, d' œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie et de toutes autres productions analogues, du domaine littéraire ou artistique, jouiront, dans chacun des deux pays réciproquement, des avantages qui y sont ou y seront attribués par la Loi à la propriété des ouvrages de littérature ou d' art, et ils auront la même protection et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, que si cette atteinte avait été commise à l' égard d' auteurs d' ouvrages publiés pour la première fois dans le pays même.

Toutefois, ces avantages ne leur seront réciproquement assurés que pendant l' existence de leurs droits dans le pays où la publication originale a été faite, et la durée de leur jouissance dans l' autre pays ne pourra excéder celle fixée par la Loi pour les auteurs nationaux.

Art. 2 Sera réciproquement licite la publication dans chacun des deux pays d'extraits ou de morceaux entiers d' ouvrages, ayant parus pour la première fois dans l'autre, pourvu que ces publications soient spécialement appropriées et adaptées pour l'enseignement ou l' étude, et soient accompagnées de notes explicatives ou de traductions interlinéaires ou marginales, dans la langue du pays où elles sont imprimées.

Art. 3. La jouissance du bénéfice de l'article 1 est subordonnée à l'accomplissement, dans le pays d' origine, des formalités qui sont prescrites par la Loi pour assurer la propriété des ouvrages de littérature ou d'art.

Pour les livres, cartes, estampes, gravures, lithographies ou œuvres musicales publiés pour la première fois dans l' un des deux pays, l' exercice du droit de propriété dans l'autre pays sera, en outre, subordonné à l'accomplissement préalable, dans ce dernier, de la formalité de l' enregistrement, effectué de la manière suivante:

Si l'ouvrage a paru pour la première fois dans le Grand-Duché de Bade, il devra être enregistré à Florence, au Ministère d'Agriculture, Industrie et Commerce;

Si l'ouvrage a pauru pour la première fois en Italie, il devra être enregistré à Carlsruhe au Ministère de l' Intérieur.

L' enregistrement se fera, de part et d'autre, sur la déclaration écrite des intéressés, laquelle pourra être respectivement adressée, soit aux susdits Ministères, soit aux Légations dans les deux pays.

Dans tous les cas, la déclaration devra être présentée dans les trois mois qui suivront la publication de l' ouvrage dans l' autre pays, pour les ouvrages publiés postérieurement à la mise en vigueur de la présente Convention, et dans les trois mois qui suivront cette mise en viguer pour les ouvrages publiés antérieurement.

A l'égard des ouvranges qui paraissent par livraison, le délai de trois mois ne commencera à courir qu' à dater de la publication de la dernière livraison, à moins que l' auteur n'ait indiqué, conformément aux dispositions de l' article 6, son intention de se réserver le droit de traduction, auquel cas chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé.

La formalité de l' enregistrement, qui en sera fait sur des registres spéciaux tenus à cet effet, ne donnera, de part et d'autre, ouverture à la perception d' aucune taxe.

Les intéressés recevront un certificat authentique de l' enregistrement: ce certificat sera délivré gratis, sauf, s' il y a lieu, les frais de timbre.

Le certificat relatera la date précise à laquelle la déclaration aura eu lieu; il fera foi dans toute l'étendue des territoires respectifs, et constatera le droit exclusif de propriété et de reproduction, aussi longtemps que quelque autre personne n'aura pas fait admettre en justice un droit mieux établi.

Art. 4. Les stipulations de l'article 1 s'appliqueront également à la représentation ou exécution des œuvres dramatiques ou musicales, publiées, exécutée ou représentées pour la première fois dans l' un des deux pays, après la mise en vigueur de la présente Convention.

Art. 5. Sont expressement assimilées aux ouvrages originaux les traductions faites, dans l' un des deux pays, d' ouvrages nationaux ou étrangers. Ces traductions jouiront, à ce titre, de la protection stipulée par l' article 1 en ce qui concerne leur reproduction non autorisée dans l' autre pays. Il est bien entendu, toutefois, que l' objet du présent article est simplement de protéger le traducteur par rapport à la version qu'il a donnée de l' ouvrage original, et non pas de conférer le droit exclusif de traduction au premier traducteur d' un ouvrage quelconque, écrit en langue morte ou vivante, hormis le cas et les limites prévus par l' article ci-après.

Art. 6. L' auteur de tout ouvrage publié dans l' un des deux pays, qui aura entendu se réserver le droit de traduction, jouira pendant cinq années, à partir du jour de la première publication de la traduction de son ouvrage, autorisée par lui, du privilége de protection contre la publication, dans l' autre pays, de toute traduction du même ouvrage, non autorisée par lui, et ce sous les conditions suivantes:

1. L' ouvrage original sera enregistré dans l'un des deux pays, sur la déclaration faite dans un délai de trois mois, à partir du jour de la première publication dans l' autre pays, conformément aux dispositions de l' article 3.

2. L' auteur devra indiquer, en tête de son ouvrage, l' intention de se réserver le droit de traduction.

3. Il faudra que ladite traduction autorisée ait parue, au moins en partie, dans le délai d' un an à compter de la date de la déclaration de l' original, effectuée ainsi qu' il vient d' être prescrit, et, en totalité, dans le délai de trois ans, à partir de ladite déclaration.

4. La traduction devra être publiée dans l' un des deux pays, et être, elle-même, enregistrée conformément aux dispositions de l' article 3.

Pour les ouvrages publiés par livraisons, il suffira que la declaration de l' auteur, qui entend se réserver le droit de traduction, soit exprimée dans la première livraison. Cette déclaration devra être reproduite dans la première livraison de chaque volume, si les ouvrages publiés par livraisons se composent de plusieurs volumes.

Toutefois, en ce qui concerne le terme de cinq ans, assigné par cet article pour l' exercice du droit privilégié de traduction, chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé, chacune d' elles sera enregistrée dans l' un des deux pays, sur la déclaration faite dans les trois mois, à partir de sa première publication dans l' autre.

Relativement à la traduction des ouvrages dramatiques ou à la représentation de ces traductions, l' auteur qui voudra se réserver le droit exclusif dont il s' agit aux articles 4 et 6, devra faire paraître ou représenter sa traduction trois mois après l' enregistrement de l' ouvrage original.

Art. 7. Lorsque l'auteur d'une œuvre spécifiée dans l'article 1 aura cédé son droit de publication ou de reproduction à un éditeur dans le territoire des Parties contractantes, sous la réserve que les exemplaires ou éditions de cette œuvre, ainsi publiés ou reproduits, ne pourront être vendus dans l'autre pays, ces exemplaires ou éditions seront respectivement considérés et traités dans ce pays comme reproduction illicite.

Les ouvrages, auxquels cette disposition s' applique, seront librement admis dans les deux pays pour le transit à destination d'un pays tiers.

Art. 8. Les mandataires légaux, ou ayant cause des auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lithographes, etc., jouiront réciproquement, et à tous égards, des mêmes droits que ceux que la présente Convention accorde aux auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs et lithographes eux-mêmes.

Art. 9. Nonobstant les stipulations des articles 1 et 5 de la présente Convention, les articles extraits des journaux ou recueils périodiques publiés dans l' un des deux pays, pourront être reproduits ou traduits dans les journaux ou recueils périodiques de l'autre pays, pourvu qu'on y indique la source à laquelle on les aura puisés.

Toutefois, cette faculté ne s' étendra pas à la reproduction, dans l' un des deux pays, des articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l' autre, lorsque les auteurs auront formellement déclaré, dans le journal ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu' ils en interdisent la reproduction. En aucun cas, cette interdiction ne pourra atteindre les articles de discussion politique.

Art. 10. La vente et l' exposition dans le territoire des Parties contractantes d' ouvrages ou objets de reproduction non autorisés, définis par les articles 1, 4, 5 et 6, sont prohibées, sauf ce qui est dit à l' article 12, soit que lesdites reproductions non autorisées proviennent de l' un des deux pays, soit qu' elles proviennent d' un pays étranger quelconque.

Art. 11. En cas de contravention aux dispositions des articles précédents, la saisie des objets de contrefaçon sera opérée, et les Tribunaux appliqueront les peines déterminées par les législations respectives de la même manière que si l' infraction avait été commise au préjudice d' un ouvrage ou d'une production d' origine nationale.

Les caractères constituant la contrefaçon seront déterminés par les Tribunaux de l'un ou de l' autre pays, d' après la législation en vigueur dans chacun des deux pays.

Art. 12. On prendra dans les deux pays, par voie de règlement d' administration publique, les mesures nécessaires pour prévenir toute difficulté ou complication à raison de la possession et de la vente par les éditeurs, imprimeurs ou libraires de l' un ou de l'autre des deux pays, de réimpressions d' ouvrages de propriété des sujets respectifs et non tombés dans le domaine public, fabriqués ou importés par eux antérieurement à la mise en vigueur de la présente Convention, ou actuellement en cours de fabrication et de réimpression non autorisées.

Ces règlements s' appliqueront également aux clichés, bois et planches gravées de toute sorte, ainsi qu' aux pierres lithographiques existant en magasin chez les éditeurs ou imprimeurs italiens ou allemands, et constituant une reproduction non autorisée de modèles allemands ou italiens.

Toutefois ces clichés, bois et planches gravées de toute sorte, ainsi que les pierres lithographiques, ne pourront être utilisés que pendant quatre ans, à dater de la mise en vigueur de la présente Convention.

Art. 13. Les livres d'importation licite seront admis réciproquement par les bureaux de douane qui leur seront ouverts actuellement, ou qui le seraient par la suite.

Art. 14. Les dispositions de la présente Convention ne pourront porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient aux Parties contractantes de permettre, de surveiller ou d' interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation ou l' exposition de tout ouvrage ou production, à l' égard desquels l'Autorité compétente aurait à exercer ce droit.

La présente Convention ne portera aucune atteinte au droit des Parties contractantes de prohiber l' importation des livres qui, d' après ses Lois intérieures ou des stipulation souscrites avec d' autres Puissances, sont ou seraient déclarés être de contrefaçon.

Art. 15. Dans le but de faciliter l' exécution de la présente Convention, les Parties contractantes s' engagent à se donner mutuellement, et dans le plus bref délai possible, connaissance de toutes les Lois et Règlements actuellement en vigueur, concernant les droits des auteurs sur la propriété littéraire et artistique, de même que des changements qui pourraient survenir sur ces matières dans la législation des deux pays.

Les Parties contractantes se réservent en même temps la faculté d'apporter d'un commun accord, à la présente Convention, toute modification dont l' expérience viendrait à démontrer l' utilité.

Art. 16. La présente Convention sera mise à exécution deux mois après l' échange de ses ratifications.

Elle restera en vigueur jusqu' au 30 juin 1875. Dans le cas où aucune des Parties contractantes n' aurait notifié, douze mois avant l' échéance de ce terme, son intention d' en faire cesser les effet, elle demeurera obligatoire jusqu' à l' expiration d' une année, à partir du jour où l' une ou l' autre des Parties contractantes l' aura dénoncée.

Art. 17. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Carlsruhe le plus tôt possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l' ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Carlsruhe le 24 mai 1870.

(L. S.) Artom. (L. S.) Freydorf.

Noi, avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta Convenzione, ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare.

In fede di che noi abbiamo firmato di Nostra

mano le presenti Lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale sigillo.

Firenze, addì dicianove del mese di giugno mille ottocento settanta, vigesimo secondo del Nostro Regno.

VITTORIO EMANUELE

Per parte di Sua Maestà il Re

Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri

VISCONTI-VENOSTA

PROTOCOLE

Les soussignés, en procédant à l'échange des ratifications de la Convention relative à la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit e d'art, signée par eux le 24 mai 1870, sont convenus, au nom et d'autorité de leurs Gouvernements, de ce qui suit :

Il demeure entendu que les stipulations du 1 article de la Convention du 24 mai 1870 en ce qui concerne la garantie réciproque en Italie et dans le Grand-Duché de Bade de la propriété des œuvres musicales, ne s'appliqueront point à la reproduction mécanique des airs musicaux au moyen de boîtes à musique, orchestrions, orgues de Barbarie ou autres instruments analogues, ce qui fait que la fabrication et la vente de ces istruments ne peuvent être soumises, entre les deux pays, à aucune restriction ni réserve du chef de ladite Convention ou d'une loi sur la matière.

En foi de quoi, les soussignés ont fait dresser le présent Protocole et y ont apposé leurs signatures et les sceaux de leurs armes.

Carlsruhe, le 3 septembre 1870

L.S.) Artom. (L.S.) Freydorf

Telegrammi

(Agenzia Stefani)

Firenze 25. — *Pest* 23. — (*Ritardato.*) Camera dei deputati — Ernesto Simony in nome dei membri dell'estrema sinistra presentò la seguente mozione: La Camera dichiara che simpatizzò pel passato con la nazione tedesca difendendone l'indipendenza, ma che la camera nutre ora simpatie per la nazione francese, difendendo la libertà contro un nemico avido di conquiste.

Vienna 24. — La *Gazzetta di Vienna* ha un telegramma da Tours in data 24, il quale dice che la Delegazione del Governo di Tours accetta in massima le proposte dell'Inghilterra per l'armistizio.

Thiers è destinato, dopo, essersi inteso col Governo centrale di Parigi, di entrare in trattative con Bismark.

Marsiglia 24 — Rendita francese 54, italiana 55 50.

Vienna 24. — Cambio su Londra 122 e 90. Napoleoni d'oro 9 84.

Besançon 23 (sera). — Cambriels annunzia che il nemico attaccò nuovamente le posizioni di Chatillon-le-Duc; ma fallì e si ritirò verso sera. Il successo di ieri ed oggi fu nostro. Facemmo alcuni prigionieri. Conservammo le nostre posizioni. Le nostre perdite sono minime.

Berlino 24. — Ufficiale — Schlestadt ha capitolato. Vennero fatti 2400 prigionieri e presi 120 cannoni.

Marsiglia 25. — Rendita francese 54 25. italiana 55 75.

Lione 25. — Rendita francese 54 50. italiana 56.

BORSA DI FIRENZE

	24		25	
Rendita italiana . .	58 17	58 15	58 20	58 17
» » fine mese	— —	— —	— —	— —

	24		25	
Oro	21	—	21	10
Londra (tre mesi) . . .	26	15	26	15
Francia (a vista). . . .	—	—	—	—
Prestito Nazionale . . .	78	15	78	15
Obbligaz. Regia Tabacchi.	462	—	464	—
Azioni » »	686	—	686	—
Banca Nazionale. . . .	2350	—	2350	—
Azioni Meridionali . . .	300	—	300	—
Obbligazioni » . . .	—	—	—	—
Buoni » . . .	415	—	415	—
Obbligazioni Ecclesiastiche	77	25	77	25

Spettacoli d'oggi

Teatro Comunale. — Si rappresenta l'opera *Menestrello* del maestro De-Ferrari. — Ore 8.

Teatro Tosi-Borghi. — La compagnia drammatica condotta e diretta dall'attrice sig. Giuseppina Bozzo recita *Amore senza stima* commedia in 5 atti di Paolo Ferrari. — Ore 8.

AVVISI

BANCA DEL POPOLO

SEDE DI FERRARA

AVVISO

A cominciare del prossimo venturo Novembre questa Sede riceverà depositi vincolati per tempo non minore di mesi quattro, e per somme non inferiori alle lire cento, corrispondendo il frutto del cinque e mezzo per cento all'anno. Verrà rilasciata apposita fede di deposito per la somma cumulativa del capitale e dei frutti.

Ferrara 24 Ottobre 1870

V.° *Per il Consiglio d'Amministrazione*

IL PRESIDENTE

G. BERGAMI

Il Direttore

A. Vaccari.

ANNUNZI GIUDIZIARI

Prima Inserzione

R. TRIBUNALE CIVILE DI FERRARA

Sunto di Bando venale

per vendita giudiziale promossa da Novi Avv. Gaetano, quale curatore della Eredità giacente del fu Dott. Giuseppe Calabria di Ferrara.

SI FA NOTO

Che in forza di sentenza del prefato Tribunale 20 Maggio 1870 debitamente registrata con cui ordinavasi la rinnovazione dell'incanto degli stabili di cui infra a senso dell'Art. 675 Codice di Procedura Civile, ed in forza del Decreto Presidenziale 9 Settembre 1870 col quale era fissata la vendita degli stabili pel 2 Decembre p. v. alle ore undici antimeridiane:

Si procederà dinanzi al R. Tribunale Civile di Ferrara alla pubblica Udienza che terrà il due Decembre 1870 alle ore 11 antimeridiane, all'incanto e successivo deliberamento dei seguenti stabili: A. Una Casa sita in Ferrara Via Ripa Grande avente l'ingresso su detta Via ed il regresso in quella delle Volte, segnata dai Civici Numeri 4004 e Numero 147 bleù in Ripa Grande, e Civici Numeri 3865 e Numero 82 bleu in Via delle Volte, di Mappa Numero 440; coi confini ed ambienti di cui al Bando 15 Settembre 1870.

B. Due Botteghe in Ferrara Via San Romano, sottoposte alla Casa marcata col Numero 98 aventi li Civici Numeri 94, 96, 100, e 102, coi Numeri di Mappa 1529, 5276 sub, 1, 1529, 5277 sub, 1 e coi confini di cui al Bando suaccennato.

Gli stabili saranno venduti in due separati lotti; quanto alla Casa di cui alla lettera A, l'incanto verrà aperto pel prezzo di stima ribassato di un decimo a termini della sentenza 20 Maggio, ossia L. 5626, 08, e riguardo alle due Botteghe lettera B, pel prezzo di L. 2772.

Ognuno che voglia essere ammesso ad offrire allo incanto dovrà uniformarsi alle condizioni e fare il deposito di cui al Bando 15 settembre anno corrente.

Gli stabili saranno deliberati al migliore offerente il quale dovrà sottostare a tutte le condizioni, patti ed aggravi di cui al Bando suaccennato, riferendosi per quanto non è in questo contemplato al disposto degl'imperanti Codici Civili o di Procedura Civile.

Gaetano Tumiati Proc.

GIUSEPPE BRESCIANI *tip. prop. ger.*